

00709-27

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Ud. 26/11/2020 - CC

R.G.N. 27213/2019

Rep. C. I.

CBH 709

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27213-2019 proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)

(omissis)

- ricorrente -

contro

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)

(omissis)

- controricorrente -

Scial

7314 / 70

avverso la sentenza n. 152171/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, (omissis) , per essere caduta in una buca aperta
sul manto stradale, ed averne riportato lesioni, ha citato la Provincia di
Napoli al fine di avere risarcimento dei danni.

Il giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, si è svolto in
contumacia della Provincia, che è stata condannata al risarcimento e
che però ha impugnato la sentenza eccependone la nullità per via del
fatto che la data di comparizione indicata in citazione (14.1.2010) era
errata in quanto anteriore a quella di notifica della stessa citazione
(18.10.2010).

Questa eccezione è stata accolta dal Tribunale di Napoli che ha
dichiarato la nullità della sentenza.

La ricorrente contesta la sentenza con due motivi. V'è costituzione con
controricorso della Provincia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia violazione
88,156,163,164,316,318 e 342 c.p.c.

La sua tesi è che in forza di un consolidato orientamento di questa
Corte, qualora l'errata indicazione della data in citazione sia facilmente
riconoscibile, ossia se il convenuto usando l'ordinaria diligenza, può
accorgersi dell'errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione;
l'errore in questo caso era facilmente riconoscibile, essendosi trattato
di un refuso nella indicazione dell'anno (14.1.2010, anziché 14.1.2011).

Inoltre, la motivazione del giudice di merito è ritenuta apparente, non essendosi fatto carico il Tribunale di chiarire perché l'errore non era riconoscibile usando l'ordinaria diligenza.

2.- Il **secondo motivo** denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Il ricorrente aveva allegato la schermata del sito giustizia.it a dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione, documento mai preso in considerazione da parte del Tribunale, e con esso la circostanza che nella intestazione della citazione erano indicati i recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa quella data.

Alla luce di tali indicazioni, la ricorrente assume come erronea la valutazione del giudice di merito secondo cui "l'appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza".

I motivi sono fondati.

Questa corte ha avuto modo di affermare che "la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida" (Cass. 13691/2011 Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata; Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo Cass. N. 21662 del 2018).

L'affermazione di principio da parte del giudice di merito, secondo cui l'errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, è errata alla luce dell'orientamento di questa Corte, che invece richiede un accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto.

Vero è che l'accertamento circa la riconoscibilità dell'errore quanto alla indicazione della data è un accertamento di fatto, ma è altresì vero che esso andava condotto tenendo conto degli elementi anche indicati dal ricorrente a dimostrazione della riconoscibilità, il cui esame invece risulta omissivo.

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.

Roma 26 novembre 2020

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,18 GEN. 2021.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicaniello

